SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2017, n. **53**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA LINEA DEL CONFINE DI STATO NEL TRATTO REGIMENTATO DEL TORRENTE BARBUCINA/ČUBNICA NEL SETTORE V DEL CONFINE.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia hanno concordato, nel desiderio di rettificare la linea del confine di Stato nel settore V, a seguito della regimentazione del corso del torrente Barbucina/Čubnica, quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato firmata a Roma il 7 marzo 2007, la linea del confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine dal cippo n. 51/1 al cippo 51/22, è rettificata in modo tale che la nuova linea di confine percorra la linea mediana del torrente regimentato.

Art. 2.

La parte di territorio di Stato di uno dei Paesi contraenti che diventerà parte del territorio dell'altro Paese contraente, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, comprende per ognuno dei due Paesi una superficie di m^2 1746.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma precedente, sono ammesse tolleranze di lieve entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono elencate nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente Accordo e ne sono parte integrante.

Non appena l'Accordo sarà entrato in vigore le due Parti provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione dei termini di confine e per l'aggiornamento della documentazione ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato Barbucina/Čubnica non avranno influenza sul tracciato del confine di Stato definito all'articolo 1 del presente Accordo.

Art. 4.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica.

L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo, compreso l'allegato, non potrà essere denunciato.

Fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 in due originali in lingua italiana e slovena facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana Per la Repubblica di Slovenia

Seznam površin za zamenjavo/Elenco delle superfici da scambiare

DRŽAVA/PAESE	POVRŠINA/SUPERFICIE	ŠTEVILKA POVRŠINE/NUMERO DELLA SUPERFICIE
I	159,7	6
I	0,07	8
I	66,81	2
I	0,54	4
I	59,56	10
I	652,06	16
I	0,79	18
I	14,21	12
I	770,88	14
I	21,1	19
Italia_skupno/totale	**1745,72**	

SI	-7,75	5
SI	-243,25	7
SI	-281,8	1
SI	-664,79	3
SI	-1,04	9
SI	-107,24	15
SI	-217,41	17
SI	-80,18	11
SI	-142,26	13
Slovenija_skupno/totale	**-1745,72**	
razlika/differenza	0	

Končne vrednosti površin za zamenjavo so sledeče:

I valori delle superfici da scambiare sono i seguenti:

Za R.Slovenijo/Per la Repubblica di Slovenia	**1746 m2**
Za R.Italio/Per la Repubblica Italiana	**1746 m2**

297×1260

SLOVENIJA
potok Čubnica
torrente Barbucina
ITALIA

297×1260

SLOVENIJA
potok Čubnica
torrente Barbucina
ITALIA

SLOVENIJ
potok Čubnica
torrente Barbuci
ITALI
512A
51/2 NOV POLOŽAJ MEJNIKA 51/2
NUOVA POSIZIONE DELL TERMINE 51/2
512.1
512
512C
0.441
19 I
+21.10m2
priloga/allegato 7.0
POTOK ČUBNICA / TORRENTE BARBUCINA
NAČRT PREMIKA MEJNIKA 51/2
PLANIMETRIA RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO DEL TERMINE 51/2
LEGENDA
STARI TOK POTOKA
VECCHIO TRACCIATO DEL TORRENTE
NOVI TOK POTOKA
NUOVO TRACCIATO DEL TORRENTE
MEJNI KAMEN
TERMINE DI CONFINE
N
MERILO / SCALA 1 : 200

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2036):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI), in data 4 agosto 2015.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 settembre 2015, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 settembre 2015; il 3 agosto 2016.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 4109):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 ottobre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 novembre 2016; il 25 gennaio 2017.

Esaminato in aula il 13 marzo 2017 e approvato definitivamente il 29 marzo 2017.

17G00066

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, giovedì 4 maggio 2017, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

La Presidente della Camera dei deputati
LAURA BOLDRINI

17A03020

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2017.

Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, e lettera *g)*;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *m)*, secondo cui il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata che renda un peculiare, doveroso omaggio a tutti gli appartenenti agli Organismi informativi che nel corso della storia, dentro e fuori i confini dell'Italia, hanno silenziosamente sacrificato al dovere la propria vita;

Considerata altresì, l'opportunità di svolgere ai predetti fini, anche in coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni universitarie, culturali, scientifiche, associazioni ed enti privati, attività ed iniziative da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica ed in particolare i giovani, anche attraverso una conoscenza del ruolo e delle finalità del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

Ritenuto di individuare il 22 marzo di ogni anno come la data per l'indizione della giornata dedicata alla memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza;

Vista la relazione prot. n. 1926 del 9 marzo 2017 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 14 marzo 2017;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata della memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza» per il giorno 22 marzo di ogni anno.

In occasione di tale giornata, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche in coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni universitarie, culturali, scientifiche, associazioni ed enti privati interessati, assume idonee iniziative di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica ed in particolare i giovani sul significato del sacrificio dei Caduti dei Servizi di informazione in Italia e all'estero anche attraverso attività volte ad acquisire la conoscenza del ruolo e delle finalità del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 748

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI (AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252)

Oneri introdotti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2017 - Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza».

Il decreto è volto ad istituire una giornata nazionale dedicata alla memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza, e non introduce o elimina oneri informativi gravanti sui cittadini o sulle imprese.

17A02896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 aprile 2017.

Designazione di 56 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 35/10 del 14 giugno 2016 recante Rete natura 2000. Procedura di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, elencati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con i quali sono state approvate le misure di conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 52 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della regione Sardegna;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna con nota del Presidente della Regione prot. n. 1880 del 16 marzo 2016.

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 56 siti insistenti nel territorio della regione Sardegna, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo Sito	Codice Sito	Nome Sito	Area (ha)	Atti di approvazione dei Piani di gestione
B	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio	1882	DEC 05-2008
B	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona	1613	DEC 23-2015
B	ITB010004	Foci del Coghinas	2255	DEC 64-2008
B	ITB010006	Monte Russu	1989	DEC 62-2008
B	ITB010007	Capo Testa	1216	DEC 24-2015
B	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo	851	DEC 30-2015
B	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	3741	DEC 19-2008
B	ITB010082	Isola dell'Asinara	17192	DEC 5-2016
B	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	14976	DEC 22-2008
B	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	1309	DEC 36-2015
B	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso	5412	DEC 60-2008
B	ITB020012	Berchida e Bidderosa	2660	DEC 15-2008
B	ITB020013	Palude di Osalla	985	DEC 14-2008
B	ITB020040	Valle del Temo	1934	DEC 11-2009
B	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone	29625	DEC 93-2008
B	ITB021101	Altopiano di Campeda	4634	DEC 2-2016
B	ITB021107	Monte Albo	8843	DEC 28-2015
B	ITB021156	Monte Gonare	796	DEC 4-2016
C	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	23474	DEC 6-2008
B	ITB022215	Riu Sicaderba	95	DEC 101-2008
B	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	453	DEC 106-2008
B	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	401	DEC 25-2008
B	ITB030036	Stagno di Cabras	4795	DEC 7-2009
B	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu	27	DEC 7-2016
B	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	326	DEC 41-2015
B	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	1275	DEC 102-2008
B	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	5983	DEC 71-2008
C	ITB040026	Isola del Toro	63	DEC 67-2008
B	ITB040027	Isola di San Pietro	9274	DEC 10-2009
B	ITB040028	Punta S'Aliga	694	DEC 9-2009
B	ITB040029	Costa di Nebida	8433	DEC 38-2015

Tipo Sito	Codice Sito	Nome Sito	Area (ha)	Atti di approvazione dei Piani di gestione
B	ITB040030	Capo Pecora	3823	DEC 66-2008
B	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	11486	DEC 13-2009
B	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	139	DEC 16-2015
B	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	2899	DEC 42-2015
C	ITB040081	Isola della Vacca	60	DEC 67-2008
B	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	9296	DEC 21-2009
B	ITB041111	Monte Linas - Marganai	23673	DEC 61-2008
B	ITB042207	Canale su Longuvresu	8,57	DEC 10-2008
B	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	11	DEC 12-2008
B	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	4,74	DEC 12-2008
B	ITB042210	Punta Giunchera	54	DEC 12-2008
B	ITB042216	Capo di Pula	1576	DEC 10-2008
B	ITB042218	Stagno di Piscinnì	445	DEC 7-2008
B	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)	261	DEC 67-2008
B	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	625	DEC 107-2008
B	ITB042225	Is Pruinis	94	DEC 67-2008
B	ITB042226	Stagno di Porto Botte	1222	DEC 13-2008
B	ITB042230	Porto Campana	203	DEC 8-2008
B	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	0,32	DEC 10-2008
B	ITB042237	Monte San Mauro	645	DEC 27-2015
B	ITB042241	Riu S. Barzolu	281	DEC 43-2015
B	ITB042242	Torre del Poetto	9,37	DEC 3-2011
B	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	27	DEC 3-2011
B	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	611	DEC 59-2008
B	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)	532	DEC 100-2008

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario *standard* dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e le misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A02866

DECRETO 7 aprile 2017.

Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot.

27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14/08/2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre n. 10 del 2 novembre 2016, di adozione definitiva delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o per le parti ricadenti all'interno del territorio del parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2008 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi;

Vista la nota prot. n. 3657 del 28 aprile 2016 del Comune di Bergeggi, in qualità di Ente gestore dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi, relativa alle misure di conservazione del SIC IT1323202 Isola di Bergeggi;

Vista la legge della Regione Liguria n. 28 del 10 luglio 2009 «Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità» che contiene anche le disposizioni in materia di rete Natura 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 16 del 20 maggio 2016 «L.r. 28/2009. Adozione misure di conservazione dei SIC Liguri della Regione Biogeografia Mediterranea di cui alla D.G.R. n. 73/2015»;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone Speciali di Conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Liguria, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 74 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 24 febbraio 2016,

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 74 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Liguria, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT1314723	Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu	105
B	IT1315313	Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira	1512
B	IT1315407	Monte Ceppo	3055
B	IT1315408	Lecceta di Langan	238
B	IT1315503	Monte Carpasina	1353
B	IT1315504	Bosco di Rezzo	1083
B	IT1315602	Pizzo d'Evigno	2198
B	IT1315714	Monte Abellio	744
B	IT1315715	Castel d'Appio	9,3
B	IT1315716	Roverino	336
B	IT1315717	Monte Grammondo - Torrente Bevera	2642
B	IT1315719	Torrente Nervia	44
B	IT1315720	Fiume Roia	120
B	IT1315805	Bassa Valle Armea	789
B	IT1315806	Monte Nero - Monte Bignone	3388
B	IT1315922	Pompeiana	184
B	IT1316001	Capo Berta	38
B	IT1316118	Capo Mortola	50
B	IT1322219	Tenuta Quassolo	35
B	IT1322304	Rocca dell'Adelasia	2190
B	IT1322326	Foresta Cadibona	452
B	IT1323201	Finalese - Capo Noli	2782
B	IT1323202	Isola Bergeggi - Punta Predani	9,7
B	IT1323203	Rocca dei Corvi - Mao - Mortou	1613
B	IT1324007	Monte Ciazze Secche	302
B	IT1324011	Monte Ravinet - Rocca Barbena	2576
B	IT1324818	Castell'Ermo - Peso Grande	1964
B	IT1324896	Lerrone - Valloni	21
B	IT1324908	Isola Gallinara	10
B	IT1324909	Torrente Arroscia e Centa	189
B	IT1324910	Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero	2420
B	IT1325624	Capo Mele	104
B	IT1330893	Rio Ciaè	1104
B	IT1331402	Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione	16922
B	IT1331501	Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin	6958
B	IT1331606	Torre Quezzi	8,9
B	IT1331615	Monte Gazzo	443
B	IT1331718	Monte Fasce	1165
B	IT1331721	Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa	637
B	IT1331810	Monte Ramaceto	2924
B	IT1331811	Monte Caucaso	293
B	IT1331909	Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiappa-rino - Monte Bossea	3034
B	IT1332603	Parco di Portofino	1196
B	IT1332614	Pineta - Lecceta di Chiavari	144
B	IT1332622	Rio Tuia - Montallegro	453
B	IT1332717	Foce e medio corso del Fiume Entella	78
B	IT1333307	Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio	1308
B	IT1333308	Punta Manara	205
B	IT1333316	Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico	127
B	IT1342806	Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu	3757
B	IT1342813	Rio Borsa - Torrente Vara	174
B	IT1342824	Rio di Colla	24
B	IT1342907	Monte Antessio - Chiusola	363
B	IT1342908	Monte Gottero - Passo del Lupo	1186
B	IT1343412	Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola	2031
B	IT1343415	Guaitarola	581
B	IT1343419	Monte Serro	262
B	IT1343425	Rio di Agnola	129
B	IT1343502	Parco della Magra - Vara	2710
B	IT1343511	Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone	718
B	IT1343518	Gruzza di Veppo	230
B	IT1343520	Zona Carsica Cassana	119
B	IT1343526	Torrente Mangia	11
B	IT1344210	Punta Mesco	742
B	IT1344216	Costa di Bonassola - Framura	128
B	IT1344321	Zona Carsica Pignone	32
B	IT1344323	Costa Riomaggiore - Monterosso	169
B	IT1344422	Brina e Nuda di Ponzano	239
B	IT1345005	Portovenere - Riomag-giore - S. Benedetto	2665

B	IT1345101	Piana del Magra	577
B	IT1345103	Isole Tino - Tinetto	15
B	IT1345104	Isola Palmaria	164
B	IT1345109	Montemarcello	1401
B	IT1345114	Costa di Maralunga	43

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it , nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati nella deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 16 del 20 maggio 2016 e nel decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2008, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Liguria. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Liguria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A02867

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2017.

Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI, per l'anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2017;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2017 = 1,01	per l'anno 2016 = 1,01	per l'anno 2015 = 1,01
per l'anno 2014 = 1,01	per l'anno 2013 = 1,02	per l'anno 2012 = 1,04
per l'anno 2011 = 1,07	per l'anno 2010 = 1,09	per l'anno 2009 = 1,10
per l'anno 2008 = 1,14	per l'anno 2007 = 1,18	per l'anno 2006 = 1,21
per l'anno 2005 = 1,25	per l'anno 2004 = 1,32	per l'anno 2003 = 1,37
per l'anno 2002 = 1,42	per l'anno 2001 = 1,45	per l'anno 2000 = 1,50
per l'anno 1999 = 1,52	per l'anno 1998 = 1,54	per l'anno 1997 = 1,58
per l'anno 1996 = 1,63	per l'anno 1995 = 1,68	per l'anno 1994 = 1,73
per l'anno 1993 = 1,77	per l'anno 1992 = 1,78	per l'anno 1991 = 1,82
per l'anno 1990 = 1,91	per l'anno 1989 = 1,99	per l'anno 1988 = 2,08
per l'anno 1987 = 2,25	per l'anno 1986 = 2,43	per l'anno 1985 = 2,60
per l'anno 1984 = 2,77	per l'anno 1983 = 2,94	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

17A02865

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2017.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti gentamicina, presentati come soluzioni iniettabili da somministrare a bovini e suini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017, relativa, nel quadro dell'art. 35, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti gentamicina presentati come soluzioni iniettabili da somministrare a bovini e suini;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti gentamicina, presentati come soluzioni iniettabili da somministrare a bovini e suini, devono essere modificate sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017.

2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017.

Art. 2.

1. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente.

2. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, devono conformare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tutti gli stampati delle confezioni, ancorchè già in commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2017

Il direttore generale: BORRELLO

17A02871

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2017.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed, in particolare, l'art. 2 come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» registrato alla Corte dei conti reg. 1 foglio 1744 in data 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105 del 8 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 concernente la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 16 dicembre 2016 n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 recante la nomina del sen. dott.ssa Simona Vicari a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici:

1. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali:

le attività inerenti le piste ciclabili.

b) nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

1. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità:

le attività per l'attuazione della riforma del settore dell'autotrasporto di persone di competenza statale e del settore dell'autotrasporto di merci;

le attività per la realizzazione della Piattaforma logistica nazionale;

gli interporti.

2. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne:

la navigazione e la continuità territoriale con le isole;

la navigazione interna;

le autostrade del mare.

2. Al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari sono delegate, altresì, le attività inerenti le «*Smart city*» di competenza delle strutture del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

3. Al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari è delegata, inoltre, l'attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

4. Il Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari è altresì delegata al coordinamento delle attività dirette alla riduzione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Al Sottosegretario di Stato sen. dott.ssa Simona Vicari è anche delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nelle materie delegate.

6. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

7. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, il sen. dott.ssa Simona Vicari è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli Organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,registro n. 1, foglio n. 1086

17A02904

DECRETO 8 febbraio 2017.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del Basso De Caro.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 2 come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» registrato alla Corte dei conti reg. 1 fg. 1744 in data 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 105 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 concernente la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 16 dicembre 2016 n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, recante la nomina dell'on.le avv. Umberto Del Basso De Caro a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del Basso De Caro, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni è conferita al Sottosegretario di Stato on. le avv. Umberto Del Basso De Caro la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici:

1) per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, con esclusione del «Piano città»:

le attività per la realizzazione del Piano Sud;

i contratti istituzionali di sviluppo per le aree del Mezzogiorno;

2) per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, con esclusione del programma «6000 Campanili»:

le attività residue per la realizzazione dei programmi relativi all'edilizia scolastica;

3) per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

4) per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali.

2. Al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del Basso De Caro sono delegati, altresì, i rapporti sindacali afferenti le materie di interesse dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i rapporti con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del Dicastero.

3. Al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del Basso De Caro è inoltre delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nelle materie di competenza.

4. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

5. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, l'on.le avv. Umberto Del Basso De Caro è altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli Organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1256

17A02905

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2017.

Sostituzione della tabella di cui all'art. 9 del decreto 17 giugno 2016 concernente le modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 di individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 del regolamento UE n. 508/2014, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato l'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), e rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si è avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 9 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014;

Visto il decreto ministeriale n. 15555 del 6 agosto 2015 con il quale sono state individuate le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2015 registrato alla Corte dei conti al numero 3220 in data 31 agosto 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 7 settembre 2015;

Visto in particolare l'art. 1 comma 8 del predetto decreto ministeriale del 6 agosto 2015 che prevede che con successivo decreto direttoriale sono stabilite le modalità attuative del decreto stesso;

Visto il decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 recante «Modalità di attuazione del decreto ministeriale 6 agosto 2015 individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporaneo obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015» registrato all'Ufficio centrale di bilancio al numero 677 del 20 giugno 2016;

Considerato che la tabella di cui all'art. 9 del predetto decreto direttoriale ha individuato le modalità per la selezione delle domande sulla base dei criteri di selezione di cui allo stesso art. 9;

Considerato che, per mero errore materiale, sono stati riportati nella citata tabella, nella colonna «Classe» degli intervalli che non permettono l'applicazione del calcolo per la selezione delle domande;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, provvedere alla sostituzione della tabella si cui all'art. 9 del decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016, fermo il rispetto di quanto previsto dal documento «Criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020» approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del regolemento (UE) n. 508/2014

Decreta:

Articolo unico

La tabella di cui all'art. 9 del decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 è sostituita dalla seguente tabella:

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=CxPs	Punteggio Complessivo
GT	0≤x<25	0	5		
	25≤x<50	0,2			
	50≤x<100	0,4			
	100≤x<250	0,6			
	250≤x<500	0,8			
	x≥500	1			
Kw	0≤x<50	0	5		
	50≤x<100	0,2			
	100≤x<150	0,4			
	150≤x<250	0,6			
	250≤x<400	0,8			
	x≥400	1			

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 23 marzo 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A02868

DECRETO 6 aprile 2017.

Modifica al decreto 21 luglio 2015 con il quale al laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», in Sestu, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti ogani;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 198 - del 27 agosto 2015 con il quale al laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», ubicato in Sestu (Cagliari), località Is Coras Snc, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 6 aprile 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 21 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 21 luglio 2015 per le quali il laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», ubicato in Sestu (Cagliari), località Is Coras Snc, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE/UE 1227/2016
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. CEE/UE 1784/2016

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'im-

piego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02845

DECRETO 6 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Friuli Aquileia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2014, n. 6720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli Aquileia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli Aquileia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, CEVIQ s.r.l., con nota del 13 febbraio 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Friuli Aquileia» e sugli ulteriori chiarimenti forniti dal Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia con nota del 21 marzo 2017;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli Aquileia».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 29 gennaio 2014 n. 6720 al Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia, con sede legale in Aquileia (Udine), via Giulia Augusta, n. 18, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli Aquileia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 29 gennaio 2014 n. 6720, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02872

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 aprile 2017.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Anas S.p.a. nel completamento delle attività di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 verificatisi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 447).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 18 novembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha stabilito che al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 il Presidente della Società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013 n. 98, e successivi rifinanziamenti sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha integrato il predetto art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungendo, infine il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i poteri del Presidente della Società ANAS S.p.A. in qualità di Commissario delegato necessari per il ripristino della viabilità secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 123, della legge n. 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, vengano definiti con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita

l'intesa della Regione Sardegna, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 144 del 6 febbraio 2014 e n. 164 dell'11 aprile 2014;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con cui l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, e, da ultimo, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, fino al 31 dicembre 2016;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note n. 43 del 20 dicembre 2016 e n. 44 del 27 dicembre 2016 del Commissario delegato per gli interventi di ripristino in Sardegna della viabilità statale e provinciale - Presidente dell'ANAS S.p.A.;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna con nota del 1° febbraio 2017;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ANAS S.p.A. è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

2. Il Responsabile del Coordinamento territoriale Sardegna è individuato quale responsabile delle attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso per il successivo subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti.

3. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative dell'ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5815, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 164 dell'11 aprile 2014, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.

5. All'esito delle attività realizzate ai sensi della presente ordinanza, le eventuali somme residue presenti nella contabilità speciale n. 5815 sono riversate nel bilancio degli enti finanziatori in proporzione alle somme da questi trasferite.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A02895

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chinoplus»

Estratto determina AAM/PPA n. 359 del 6 aprile 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.c. relativamente al medicinale: CHINOPLUS.

Numero procedura europea: n. IT/H/0118/001/II/021/G.

Titolare A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.A.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta, tra le specifiche del prodotto finito, la specifica «*Subdivision of tablets*» con il relativo metodo di determinazione relativamente al medicinale «Chinoplus» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02846

Modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabipur»

Estratto determina AAM/PPA n. 360 del 6 aprile 2017

Autorizzazione delle variazioni: A.7), B.I.a.2.a), B.I.a.2.c) relativamente al medicinale: RABIPUR.

Numero procedura europea: n. DE/H/xxxx/WS/168.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Vaccines GMBH.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

il trasferimento della produzione del *working seed virus* (WSV) della rabbia presso l'edificio N330 del sito Görzhausen II (MARS), inclusa la filtrazione aggiuntiva (con filtro 0.45µm);

eliminazione dell'edificio H26 per la produzione del *working seed virus* (WSV) della rabbia;

utilizzo di un sistema identico di filtrazione addizionale, ove necessario, per la filtrazione della sospensione del virus della rabbia, relativamente al medicinale «Rabipur», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02847

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto determina AAM/PPA n. 361 del 6 aprile 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.13), relativamente al medicinale: SEROQUEL.

Numeri procedura europea: n. NL/H/xxxx/WS/120.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A.

È autorizzata la seguente variazione: sottomissione del report finale dello studio EU DU Study: «A Multinational, Multicenter, Retrospective, Observational Drug Utilisation Study of Sereoquel Extended Release (XR) Prescribed by Psychiatrics as Treatment for Major Depressive Disorder (MDD) in Selected Countries in the European Union (EU)», relativamente al medicinale Seroquel ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02848

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unidrox»

Estratto determina AAM/PPA n. 362 del 6 aprile 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.c, relativamente al medicinale: UNIDROX.

Numero procedura europea: n. IT/H/0117/001/II/018/G.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF Spa.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta, tra le specifiche del prodotto finito, la specifica «Subdivision of tablets» con il relativo metodo di determinazione, relativamente al medicinale Unidrox ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02849

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serisima»

Estratto determina AAM/PPA n. 363 del 6 aprile 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.1.z) Altre variazioni, per armonizzare il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo a seguito della conclusione della Repeat Use Procedure, relativamente al medicinale SERISIMA.

Numero di procedura: n. DE/H/3561/001/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Serisima, nelle forme e confezioni:

044403018 - «0,03 mg + 2,0 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

044403020 - «0,03 mg + 2,0 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

044403032 - «0,03 mg + 2,0 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/ PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Madrid, Calle Quintanapalla 2, 4° Planta, cap 28050, Spagna (ES).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine ditrenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02850

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hymatil 300 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini e ovini.

Estratto provvedimento n. 158 del 24 marzo 2017

Medicinale veterinario HYMATIL 300 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e ovini.

Confezioni:

Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104125012

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104125024

Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104125036

Titolare dell'A.I.C.: Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda, 19, E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona – Spain.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: ES/V/0141/001/II/007

Si autorizza la modifica, nelle specifiche al rilascio e a fine validità del prodotto finito, della specifica relativa all'aspetto (colore) della forma farmaceutica come di seguito indicato:

Specifica al rilascio:

Soluzione chiara, la colorazione in soluzione diluita 1:5 di HC1 0,1 N non è più intensa della colorazione della soluzione di riferimento Y1.

Specifica a fine validità:

Soluzione chiara, la colorazione in soluzione diluita 1:5 di HC1 0,1 N non è più intensa della colorazione della soluzione di riferimento BY1.

La variazione sopra indicata modifica le sezioni 3 e 6.4 del SPC (versione Marzo 2014) e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo come di seguito descritto:

3. Forma farmaceutica

Soluzione iniettabile.

Soluzione limpida di colore da giallastro a marrone-giallastro.

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare ad una temperatura inferiore ai 25° C.

Conservare il flacone nella confezione esterna di cartone per proteggere il medicinale dalla luce.

Non congelare.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02857

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/ml», soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Estratto provvedimento n. 169 del 30 marzo 2017

Medicinale veterinario PRACETAM 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini

Confezioni e n. AIC:

Flacone da 1 litro A.I.C. n. 104215013

Flacone da 2 litri A.I.C. n. 104215025

Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104215037

Tanica da 10 litri A.I.C. n. 104215049

Titolare A.I.C.:

Ceva Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni 15 - 20864 Agrate Brianza (MB)-Italia

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0181/001/IB/013

Variazione del confezionamento primario relativamente al tappo e precisamente viene aggiunto il tappo a vite in polipropilene (per il flacone da 1 l e da 5 *l)* e la guarnizione in silicone (per il tappo a vite in polipropilene per il flacone da 1 l e da 5 l)

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

Sezione 6.5 dell' SPC - Natura e composizione del confezionamento primario

Contenitore primario in polietilene alta densità.

Tappo in polietilene alta densità.

Sigillo in polietilene, alluminio, con carta cerata, polietilene a bassa densità (flacone da 1 *l)*.

Sigillo in polietilene, PET, alluminio, cartone cerato (contenitore da 2 l, 5 l, 10 *l)*.

Tappo a vite in polipropilene (flacone da 1 l e 5 *l)*.

Guarnizione in silicone (per il tappo a vite in polipropilene del flacone da 1 l e 5 *l)*.

Sezione 12 del foglietto illustrativo – Avvertenze speciali

Incompatibilità:

È stato dimostrato che il prodotto è fisicamente e chimicamente compatibile con il medicinale veterinario Amoxival 500mg/g

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02858

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duphafral D3 1000».

Estratto provvedimento n. 171 del 31 marzo 2017

Medicinale veterinario: DUPHAFRAL D3 1000 - A.I.C. n. 102157.

Titolare A.I.C: Zoetis Italia S.r.l - Via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Variazione IB, B.II.f.1.d: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizza la variazione come di seguito descritta: modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito in «Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce.».

Per effetto della suddetta variazione si modificano i punti 6.4 e 10 dell'RCP allegato come di seguito indicato:

6.4. SPECIALI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Marzo 2017.

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo e delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02859

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Inflacam».

Provvedimento n. 152 del 22 marzo 2017

Specialità medicinale: INFLACAM.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing ltd, Galway - Ireland.

Confezioni autorizzate: 330 mg granulato in bustine 20 × 1,5 g per cavalli.

N.I.N.: 104465-226.

Numero procedura: EU/2/11/134/022.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n. 838 del 22 dicembre 2016 ed ha valenza dalla data della decisione della Unione europea.

17A02869

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «AviPro MD Maris».

Con decreto n. 40 del 6 aprile 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Elanco Italia S.p.A, via Gramsci nn. 731-733, Sesto Fiorentino (FI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.

AVIPRO MD MARIS:

fiala da 2000 dosi (antigene) - A.I.C.: 104589-015;

fiala da 400 ml (diluente) - A.I.C.: 104589-027.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «TERNERA DE EXTREMADURA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 120 del 13 aprile 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «TERNERA DE EXTREMADURA» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A02873

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-098) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.